



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 46 DEL 19/10/2022

Oggetto: Incarico legale all'avv. Rita Briulotta per la costituzione dell'ATI nel giudizio promosso da Acoset S.p.A. dinanzi il Tribunale di Agrigento

Premesso che

-l'Acoset S.p.A., con relata di notifica del 20.09.2022, acquisita agli atti in data 21.09.2022 prot.n.3742, ha citato l'ATI e l'Intesa Sanpaolo S.p.A. a comparire dinanzi al Tribunale di Agrigento per ottenere una pronuncia che ordini l'inefficacia della prestata garanzia fidejussoria, la restituzione della stessa o la sua riduzione fino all'importo di € 789.815,17, somma pretesa dall'ATI a fronte dell'inadempimento perpetrato per mancata corresponsione del canone concessorio degli anni 2017 e 2018;

-che detta pronuncia viene richiesta dall'Acoset S.p.A. in via d'urgenza, anche inaudita altera parte.

Rilevato che

-già con il ricorso r.g. n.1297/2020 incoato dalla Girgenti Acque S.p.A. -interrotto all'udienza del 06.10.2021- e con il ricorso r.g. n.583/2021 instaurato dalla ditta AIEM s.r.l. (socio della Girgenti Acque S.p.A.) è stata avanzata dinanzi al Tribunale di Agrigento richiesta d'inibizione all'escussione della polizza fidejussoria, garanzia tuttavia prevista dall'art.35 della intercorsa convenzione di gestione rep. n. 29374 del 2007;

-pertanto, in relazione all'inadempimento perpetrato dalla Girgenti Acque S.p.A. per mancata corresponsione del canone concessorio ex art 19 della sopraccitata convenzione di gestione, stante l'interruzione del primo ricorso ma la connessione tra gli stessi, in data 03.01.2022 è stato proposto dall'ATI Ricorso in riassunzione dei suddetti giudizi, depositato nell'interesse dell'ATI ad Acoset S.p.A. e Voltano S.p.A., nonché al fallimento Girgenti Acque S.p.A. e alla convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A.;

-il Tribunale di Agrigento, visti gli atti del giudizio iscritto al. n.1297/2020 R.G. e il deposito delle note scritte delle parti in causa, accolta la richiesta dell'ATI di riunione con il giudizio R.G. n.583/2021, fissava la prosecuzione del giudizio all'udienza del 15.06.2022, rinviato con successiva Ordinanza all'udienza del giorno 05.10.2022.

-che all'udienza del 05.10.2022, i due giudizi n.1297/2020R.G. e n.583/2021 R.G. sono stati rinviati d'Ufficio al giorno 11.01.2023.

Riconosciute pertanto

-le questioni di opportunità e di continuità con i due predetti giudizi affidati alle cure dell'avv. R. Briulotta, il Consiglio Direttivo, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente ed ottenere così una pronuncia che dichiari il diritto dell'ATI ad escutere la prevista garanzia fidejussoria "a prima richiesta", ha condiviso la volontà di dovere costituire l'ATI all'udienza del 20 gennaio 2023, dietro istanza di Acoset S.p.A, conferendo mandato al Presidente di sottoscrivere apposita procura.

Considerato che

- l'Ufficio, con nota pec del 22.09.2022 prot.n. prot. n. 3792, ha chiesto all'avv. R. Briulotta di comunicare il preventivo di massima per spese e competenze, secondo le tabelle dei parametri ministeriali forensi di cui al D.L. n. 55/2014;

Vista la comunicazione del compenso ipotizzabile per l'attività difensiva dell'avv. R. Briulotta, resa con nota prot.n.3800 del 23.09.2022,

Richiamato l'art. 17, co 1 lett. d) del D. Lgs. n.50 del 19 aprile 2016 che espressamente qualifica l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come appalto di servizi, comunque escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016;

Atteso che

-l'art. 4 dello stesso codice dei contratti contempla, comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'art. 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa.

-la disposizione in esame prevede espressamente che: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

Considerato il parere interlocutorio della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 14 settembre 2017, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui: "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, co.1 lett.d), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante -anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

Osservato altresì il parere adottato dal Consiglio Nazionale Forense, reso su richiesta dell'ANAC, nel corso della seduta del 15 dicembre 2017 che riporta: "i servizi legali di cui all'art.17, co.1 lett. d) del codice possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, su base fiduciaria, sempre nel rispetto dei principi che sempre guidano l'azione amministrativa",

Viste le linee guida n.12 per l'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato che, questa ATI con delibera n. 45 del 06.10 2017 si è dotata di un Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, prevedente un elenco di avvocati di

fiducia dal quale attingere per la propria difesa e rappresentanza legale;

Considerato che l'art. 4 del suddetto Regolamento prevede che la scelta del professionista è operata nel rispetto di taluni principi comprendendo, tra gli altri, anche casi di consequenzialità con gli incarichi precedentemente conferiti, aventi lo stesso oggetto;

Valutato il preventivo di massima formulato dall'avv. R. Briulotta in data 22.09.2022, ns. atti prot.n. 3800 del 23.09.2022 per un importo di € 6.175,67 (Euro seimilacentosettantacinque/67) onnicomprensivo di CPA e spese generali, nonché di aderire alla richiesta, formulata per le vie brevi, di dover provvedere alla corresponsione dell'acconto nella misura del 25% del preventivo trasmesso, per compensare spese e attività, dietro presentazione di relativa fattura;

Ritenuto, per ragioni di consequenzialità e continuità del rapporto già instaurato mediante incarico già conferitole in prime cure, oltreché per ragioni di conclusione della fase e grado del giudizio e, per quanto attinente l'oggetto del servizio legale in affidamento nell'interesse esclusivo dell'ATI, che l'incarico legale debba essere conferito allo stesso difensore;

Preso atto, pertanto, dovere impegnare la somma di € 6.175,67 (Euro seimilacentosettantacinque/67) oltre IVA;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/90 come recepita con L.R. n.48/91 con le modifiche ex art. 12 della L.R. 30/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/90 come recepita dalla L.R. n.30/2000.

Visti:

- il D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti";
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- la legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.;
- il D.M. n.55/2014 recante il nuovo sistema tariffario dei parametri ministeriali forensi;
- l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le competenze del Direttore;
- Il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali n.45/2017

Per tutto quanto sopra descritto

DETERMINA


premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
rendendosi qui richiamata e trascritta, al fine di rappresentare, assistere e far valere le giuste
azioni dell'ATI nel giudizio di cui trattasi;

-di affidare l'incarico legale all'avv. Rita Briulotta per la costituzione dinanzi al Tribunale di Agrigento, nel giudizio intrapreso dall'Acoset S.p.A. nei confronti dell'ATI e dell'Intesa Sanpaolo S.p.A., valutate le ragioni di opportunità, consequenzialità e continuità del rapporto già instaurato in prime cure, oltreché per ragioni di conclusione della fase del giudizio e, per quanto attinente l'oggetto del servizio legale in affidamento nell'interesse esclusivo dell'ATI, alla quale professionista verrà corrisposto il compenso per l'importo di € 6.175,67 (Euro seimilacentosettantacinque/67) onnicomprensivo di CPA e spese generali;

-di impegnare la spesa presuntiva di € 6.175,67 (Euro seimilacentosettantacinque/67) oltre IVA, se dovuta, alla missione 1 programma 11, titolo 1 macroaggregato 03 cap. 13011 "spese legali" del bilancio di previsione 2022;

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co 4 del T.U.E.L.

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchina



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: Incarico legale all'avv. Rita Briulotta per la costituzione dell'ATI nel giudizio promosso da Acoset S.p.A. dinanzi il Tribunale di Agrigento.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore Generale
Ing. E. Greco Lucchina

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci